



Il Ministro del turismo
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 20% DEL FONDO UNICO NAZIONALE
PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI
"FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRY SIDE APS – LE STRADE PIU'
BELLE D'ITALIA"

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di *"Monitoraggio delle opere pubbliche"*, nell'ambito della *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità

dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 (suppl. ordinario n. 40) *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024, prot. n. 7306/24 del 11 marzo 2024, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024, e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368



sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, e, in particolare, gli articoli 3 e 5 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di conto capitale nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo e successive modifiche e integrazioni di cui al prot. n. 8019 del 19 aprile 2023 e prot. n. 8462 del 1° luglio 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9406/24 del 28/03/2024, *“Decreto recante l'individuazione della quota dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale da destinare alle Regioni e Province autonome e agli interventi e investimenti finanziati direttamente dal Ministero del turismo per l'annualità 2024”*, registrato alla Corte dei conti in data 03/06/2024, al n. 972;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che *“la quota residua di risorse non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con uno o più decreti, adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con indicazione degli elementi di cui al comma 3, primo periodo”*;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”*, il quale, al comma 6, prevede che *“a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”*;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 920, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2023-2025 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale prot. n. 11278 del 17.4.2024 - Aggiornamento anno 2024 ed, in particolare, l'articolo 5 il quale stabilisce, al comma 2, che *“la rimanente quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, e agli indirizzi programmatici del presente atto”*;

VISTO il citato articolo 5 dell'Atto di programmazione, il quale prevede, al comma 9, che *“Per la valutazione delle proposte, a valere sulle risorse di cui al comma 2, il Ministero del turismo istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2”*;

VISTO l'Avviso pubblico del Segretario generale, prot. n. 11955/24 del 23 aprile 2024, recante *“Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% e 80% delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo anno 2024”*, con il quale sono state individuate le modalità di presentazione e l'ordine di valutazione



delle proposte, i criteri di riferimento per la valutazione delle stesse, i beneficiari del contributo e l'ammissibilità del contributo;

VISTO l'art. 1, comma 1, del suddetto Avviso pubblico recante *“Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica”* nonché il successivo comma 13 il quale prevede il 30 ottobre 2024 quale termine di chiusura della medesima piattaforma;

VISTO, altresì, l'articolo 10 del sopra citato Avviso pubblico recante la nomina e la definizione della composizione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali a valere sulle quote del 20% e dell'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, come ridefinita, da ultimo, con decreto del Segretario Generale protocollo n. 253490/24 del 7.10.2024;

VISTA la nota prot. n. 338657/24 del 30 ottobre 2024 con la quale il Segretario generale ha impartito alla Commissione di valutazione interna indicazioni operative;

VISTA la proposta progettuale *“LE STRADE PIU' BELLE D'ITALIA”* (CUP D51G24000060003), pervenuta sulla Piattaforma informatica al n. ID 40011 e acquisita al protocollo n. 38338 del 23 luglio 2024, presentata da FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRY SIDE APS, ente del terzo settore, al fine di ottenere la concessione di un finanziamento sulla quota 20% del Fondo unico nazionale per il turismo per l'annualità 2024 pari a € 428.800,00 sulle risorse di parte corrente ed a € 611.200,00 sulle risorse di conto capitale;

VISTO che la sopra citata proposta progettuale reca, in particolare, l'indicazione dei soggetti attuatori (Associazione I Borghi più belli d'Italia, FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRY SIDE APS con la collaborazione degli Enti Locali, Associazioni di categoria e soggetti privati), del costo complessivo dell'intervento (€ 1.300.000,00) e delle quote di cofinanziamento previste per il corrente (€ 107.200,00) e per il capitale (€ 152.800,00), derivanti da donazioni e sponsorizzazioni da società private;

PRESO ATTO che la citata proposta è stata esaminata dalla Commissione, che ha valutato ammissibile la stessa per la parte a valere sulla quota di conto capitale per l'importo di € 573.000,00, come si evince dalla nota prot. n. 364366 del 13.11.2024, subordinatamente all'acquisizione dell'atto giuridicamente vincolante;

VISTA la richiesta di integrazione documentale prot. n. 0364397/24 del 13/11/2024 e le integrazioni richieste, pervenute via pec con nota acquisita al protocollo n. 371439 del 18.11.2024;

VISTO il CUP riferito al progetto proposto, CUP D51G24000060003;

PRESO ATTO della nota prot. 372944 del 18/11/2024 del Segretariato generale, che, all'esito dei lavori della Commissione, propone la concessione di un contributo per il suindicato progetto, in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 233;

VISTA la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul capitolo di bilancio 7115 piano gestionale 1, denominato *“Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale”*, CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;

RITENUTO di assegnare, per l'anno 2024, un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse FUNT di conto capitale, in favore di FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRY SIDE APS per *“LE STRADE PIU' BELLE D'ITALIA”* per l'importo di € 573.000,00;

DECRETA

Articolo 1



1. È assegnato, per l'anno 2024, un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore di FEDERAZIONE ITALY DISCOVERY AND COUNTRY SIDE APS per il progetto "LE STRADE PIU' BELLE D'ITALIA" per l'importo di € 573.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è vincolato all'utilizzo e massima visibilità del logo del Ministero del turismo.

Articolo 2

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi.
2. L'art. 11, commi 1, 2 e 3, dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23 aprile 2024, disciplina le modalità operative che i soggetti beneficiari devono seguire nella fase di rendicontazione delle spese effettuate in ordine all'attuazione dei progetti oggetto di finanziamento.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23 aprile 2024, ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.
2. Il Ministero del turismo verifica l'alimentazione nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni (BDAP) da parte dei soggetti attuatori, ai fini della conduzione dell'attività di monitoraggio. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all'attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
3. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 6, del suddetto Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23 aprile 2024, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti. Il Ministero del turismo può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP.
4. In particolare, il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nel caso di: a) mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale; b) mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento; c) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario; d) accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo; e) nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
5. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

Articolo 4

1. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile e il trasferimento delle risorse, dei contributi assegnati, in favore del soggetto beneficiario, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2025 sul capitolo di bilancio 7115 piano gestionale 1, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale*", in conto residui EPR 2024, del CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo.
2. Il trasferimento delle risorse avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Avviso pubblico prot. n. 11955/24 del 23 aprile 2024.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

